



A FIANCO DELL'AUTOMOBILISTA

Questa volta parliamo di alcune situazioni particolari che riguardano la patente a punti.

La decurtazione del punteggio è applicabile solo se la violazione è commessa da un conducente (o da un suo passeggero minorenni) alla guida di un veicolo che richiede la patente di guida. Non comportano decurtazione del punteggio, anche se rientranti nella casistica dell'art. 126 CdS, le violazioni commesse da un passeggero maggiorenne (p.es.: mancato utilizzo delle cinture di sicurezza ecc...).

La decurtazione del punteggio non si applica nemmeno nel caso in cui il conducente, sebbene titolare della patente di guida, sia alla guida di veicoli che non richiedono la patente (p.es.: ciclomotori, biciclette ecc..).

Il meccanismo della patente a riguarda esclusivamente le patenti di guida rilasciate in Italia, quelle appartenenti ai cittadini dell'Unione Europea che abbiano stabilito la propria residenza in Italia ed abbiano ottenuto il riconoscimento nazionale dell'originario documento di guida.

La decurtazione si applica al conducente identificato al momento della contestazione dell'infrazione.

Se il conducente non è stato identificato, si fa riferimento al proprietario del veicolo.

In tale ipotesi distinguiamo due situazioni. Se il proprietario è persona fisica e titolare della patente di guida, la decurtazione viene posta a suo carico, a meno che egli entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di contestazione non comunichi chi era effettivamente alla guida del veicolo. Tale situazione secondo ACI presenta qualche dubbio sotto il profilo della legittimità costituzionale in quanto verrebbe meno il principio della responsabilità soggettiva dell'infrazione ad una norma del codice della strada. (Il caso è all'esame della Corte Costituzionale).

Se il proprietario sia una persona giuridica (società, associazione ecc...) il legale rappresentante ha l'obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida del veicolo. In caso contrario verrebbero applicate le sanzioni previste dall'art. 180 8°co. CdS (cioè il pagamento di una sanzione amministrativa da €. 357,00 a €. 1.433,00).

La decurtazione del punteggio, atto del Dipartimento Trasporti Terrestri, avviene solo se la violazione accertata e contestata è definita: cioè è avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa; sono scaduti i termini per proporre ricorso o sono stati respinti i ricorsi presentati.

Il punteggio può essere recuperato attraverso la frequentazione di corsi presso le autoscuole o presso Enti autorizzati come l'Automobile Club Pordenone che, a partire da questo mese, ha attivato tali corsi. La frequenza di questi ultimi permette il recupero fino a 6 punti per le patenti A e B.

Ricordiamo, infine, alcuni comportamenti che possono dare luogo a una sottrazione fino a 8 punti: mancato rispetto della distanza di sicurezza che può aver provocato danni gravi alle persone; inversione di marcia in prossimità di incroci, curve e dossi. "Perde", invece, 6 punti l'automobilista che non "osserva" lo stop, "passa" con il rosso e ha dei comportamenti "anomali" nei pressi di un passaggio a livello.